



COMUNE DI CAPANNORI  
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **128**  
Del **25 maggio 2017**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

---

OGGETTO: Carta di identità elettronica: determinazione del diritto fisso e adempimenti a carico dell'Amministrazione comunale

---

---

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore 16:20 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 0

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	LUCA MENESINI	SINDACO	P
2	LARA PIZZA	VICE SINDACO	P
3	AMADEI SILVIA MARIA	ASSESSORE	P
4	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
5	FRANCESCONI MATTEO	ASSESSORE	P
6	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	P
7	MICCICHE' LIA CHIARA	ASSESSORE	P

Assiste la sottoscritta dott.ssa MARINA SAVINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI  
PROVINCIA DI LUCCA

---

---

OGGETTO: Carta di identità elettronica: determinazione del diritto fisso e adempimenti a carico dell'Amministrazione comunale

---

---

LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- la Carta d'identità è un documento di identificazione che viene rilasciata dal Sindaco alle persone aventi nel Comune la loro residenza o dimora, a norma del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 'Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza';
- il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125 ha incaricato il Ministero dell'Interno di definire le caratteristiche tecniche della nuova Carta di Identità Elettronica" (di seguito "nuova CIE"), in sostituzione della previgente CIE ritenuta non più adeguata;
- in data 16.06.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016 n. 139 recante "*Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43*";

**Viste:**

- la Circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno "*Rilascio nuova carta d'identità elettronica*" indicante le modalità di emissione della nuova CIE in base alle quali il Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafico-biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazione dei Servizi Demografici mentre il Ministero dell'Interno, attraverso il Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta;
- la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'interno avente per oggetto "*Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della CIE e modalità di pagamento*";
- la Circolare n. 4/2017 del Ministero dell'Interno con la quale il Comune di Capannori è stato inserito nel primo gruppo dei Comuni non sperimentatori che adotteranno la nuova CIE ed è stato fornito il calendario dell'installazione delle apparecchiature, che per il suddetto Comune, è prevista nella seconda metà di maggio 2017;

**Dato atto che** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 139 del 25 maggio 2016 fissa il costo della nuova Carta di Identità Elettronica in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, oltre ai diritti fissi e di segreteria spettanti al Comune, ove previsti;

**Considerato che:**

- il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, all'art. 291, stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo della Carta di identità, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai "diritti di segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso", e che in caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di "doppio diritto";

- l'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, convertito in legge n. 68 del 19 marzo 1993 stabilisce che il sopracitato diritto fisso da esigere dai Comuni all'atto del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a 10.000 lire (ora € 5,16);

**Tenuto conto che** la legge 15 maggio 1997 n. 127, all'art. 2 c.15, ha dato facoltà ai Comuni che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, di "...prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale...";

**Richiamato** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 al comma 2, che ha sostituito l'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 stabilendo che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

**Dato atto che** il Comune di Capannori, con Delibera di Giunta comunale n. 307 del 29.12.2014 ha esercitato la facoltà di cui alla sopracitata legge 15 maggio 1997 n. 127 disponendo, per quanto attiene la Carta di identità, la soppressione dei diritti di segreteria e la riduzione ad € 5,00 del diritto fisso;

**Tenuto conto che** l'ammontare del diritto fisso di € 5,00, sommato al corrispettivo ministeriale di € 16,79 comporterebbe al cittadino un costo pari ad € 21,79 per il rilascio della nuova CIE, così reintroducendo la necessità di effettuare pagamenti in centesimi, in palese contraddizione con l'intento della sopracitata Delibera G.C. del 2014 di annullare gli effetti negativi della gestione dei resti e della contabilità in centesimi;

**Considerato** peraltro come il rilascio della nuova CIE da parte dei Comuni sperimentatori abbia fatto registrare significativi disagi per gli utenti e per gli operatori a causa del pagamento delle somme in centesimi che non sono mai detenute in modo preciso dagli utenti;

**Richiamata** la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno nella quale "Si raccomanda ai comuni di adottare ogni utile iniziativa idonea ad assicurare il rilascio della nuova CIE in via prioritaria e prevalente, al fine di consentire la diffusione del nuovo documento d'identità...";

**Ritenuto** pertanto **opportuno**, anche per la nuova CIE, determinare un costo al cittadino che non comporti il resto in centesimi così come già deliberato per la Carta di identità cartacea;

**Posto** il già citato divieto di elevare il diritto fisso spettante ai Comuni al di sopra dell'importo di € 5,16;

**Calcolato** in € 21,80 il costo complessivo della nuova CIE, comprensivo di commissione ministeriale di € 16,79 e di diritto fisso comunale di € 5,01 elevando, per eccesso, di 1 centesimo il diritto fisso della nuova CIE rispetto al diritto fisso determinato per la Carta di identità cartacea con Delibera di Giunta n. 307/2014;

**Ritenuto** non doversi esigere il pagamento del "doppio diritto" di cui al sopracitato art. 291 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 posto che:

- tale Regio Decreto prevedeva il pagamento di "doppio diritto" per la sola fattispecie di emissione di "duplicato" per "smarrimento";
- l'operazione di emissione del duplicato è stata tecnicamente possibile fintanto che il modello di Carta di identità cartacea non aveva il numero di matrice prestampato e, di conseguenza, ogni Comune provvedeva alla riproduzione fedele del documento smarrito, contenente il numero di matrice iniziale e la validità residua, nonché l'apposizione della stampigliatura di "DUPLICATO";
- la complessa operazione di emissione del duplicato, aggravata dalla procedura di ricerca d'archivio, era da intendersi quale valida giustificazione del motivo di assoggettamento al raddoppio dei costi da addebitare a colui che, con il proprio comportamento, aveva omesso di custodire con cura il documento;
- la problematica del duplicato della Carta di identità venne analizzata dal Ministero dell'Interno che, con Circolare del 31.12.1992 n. 24, pose così in rilievo tale aspetto "Passando ad affrontare il problema dell'emissione di un nuovo documento a seguito di smarrimento o sottrazione od anche deterioramento, vi è da dire che esso assume le caratteristiche di un vero e proprio rilascio ex novo per cui la validità di cinque anni ricomincerà a decorrere dalla data del rilascio che peraltro è subordinato alla presentazione della relativa denuncia ai competenti organi di polizia."
- la sopracitata Circolare prendeva atto del cambiamento operativo intervenuto sul tema ribadendo che la Carta di identità prodotta a seguito di denuncia di smarrimento è un documento nuovo che non richiede più la ricerca d'archivio per recuperare il numero di matrice e la validità residua poiché ha un nuovo numero di matrice e una durata che decorre dalla data del nuovo rilascio;
- l'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, convertito in legge n.68 del 19 marzo 1993, testualmente recita:

“12-ter. Il diritto fisso da esigere dai Comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritto di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, all’atto del rilascio o rinnovo della carta d’identità, già stabilito in lire 1.000 dall’art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, è elevato a lire 10.000 con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l’assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

12-quater. I Comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;

**Accertato** che la non esigibilità del pagamento del “doppio diritto” per smarrimento è stata condivisa da numerosi Comuni sperimentatori della nuova CIE, tra i quali Bologna, Genova, Parma, Torino, che applicano il medesimo importo di diritto fisso anche in caso di smarrimento;

**Ritenuto** pertanto di determinare in € 5,01 il diritto fisso della nuova CIE da applicare in tutte le fattispecie contemplate, dalla richiesta di prima emissione alle richieste di rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento, sottrazione;

**Preso atto** degli adempimenti posti a carico dell’Amministrazione comunale da parte del Ministero dell’Interno con Circolari n. 11/2016 e n. 4/2017 relativamente alla formazione del personale, ai requisiti delle postazioni di lavoro, agli applicativi informatici, al riversamento dei corrispettivi di competenza statale e alla riassegnazione delle somme spettanti ai Comuni;

**Atteso che**, una volta rese operative le postazioni della nuova CIE, la Carta di identità cartacea dovrà essere rilasciata solo in casi di reale e documentata urgenza e nel caso in cui il cittadino richiedente sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto**, l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenze della Giunta comunale;

**Dato atto che** sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione,

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

## **DELIBERA**

1. di dare atto ed approvare quanto espresso in narrativa;

2. di determinare in € 21,80 il costo complessivo della nuova CIE da applicare in tutte le fattispecie contemplate, dalla richiesta di prima emissione alle richieste di rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento, sottrazione;
3. di demandare ai Dirigenti interessati gli atti successivi, ivi compresi gli adempimenti posti a carico dell'Amministrazione comunale da parte del Ministero dell'Interno con Circolari n. 11/2016 e n. 4/2017 - allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali - relativamente alla formazione del personale, ai requisiti delle postazioni di lavoro, agli applicativi informatici, al riversamento dei corrispettivi di competenza statale e alla riassegnazione delle somme spettanti ai Comuni.

Con successiva votazione, favorevole e unanime, al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi;

**DELIBERA**, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa MARINA SAVINI

IL SINDACO  
LUCA MENESINI